

**RELAZIONE SEMESTRALE
UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E
PIANO STRAORDINARIO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

I SEMESTRE 2003

Al termine del I semestre del 2003 il numero di lavoratori socialmente utili impegnati sul territorio nazionale che usufruiscono del sussidio di disoccupazione ammonta a 55.637 unità, con una fuoriuscita, nel corso del semestre pari a 10.976 unità. Resta una forte concentrazione in Campania e Sicilia, dove risultano rispettivamente 11.237 (con una fuoriuscita rispetto al 31.12.2002 di circa 2135 unità) e 28975 lavoratori (con una fuoriuscita nel corso del semestre di circa 6.009 unità).

Relativamente ai Lavori di Pubblica Utilità, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 280/97, nel corso del I semestre 2003 sono state finanziate solo le attività progettuali iniziate in ritardo che concernono un bacino di lavoratori di pubblica utilità, che al 30.6.2003 risulta essere pari a 33 unità, distribuite come segue sul territorio:

- Regione Campania: 13 progetti regionali e 19 progetti interregionali
- Regione Sicilia: 14 progetti interregionali

Per quanto concerne il bacino dei Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo per l'Occupazione, al termine del primo semestre 2003, il bacino nazionale è costituito da 29.198 unità, a fronte di 33.879 unità in attività al 31 dicembre 2002, con una percentuale di stabilizzazione che sfiora il 14% del bacino.

Riferimenti normativi

La legge finanziaria per il 2003, emanata in data 27 dicembre 2002 (L. 289/2002), prevede provvedimenti in materia di lavori socialmente utili, finalizzati in particolare allo svuotamento del bacino, attraverso incentivi alla stabilizzazione ed alla fuoriuscita volontaria. Tali misure sono disciplinate dall'art. 50 della citata legge 289/2002. Pur avendo già illustrato le citate misure nella precedente relazione, si ritiene utile ribadirle, in quanto materia di successive note di chiarimento e circolari riportate nella presente relazione.

Il comma 1 dell'art. 50 della L.289/2002 che sostituisce l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, prevede che ai soggetti che hanno titolo all'assegno ASU a carico del Fondo per l'occupazione ed a cui, alla data del 31.12.2003, manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, venga riconosciuta un'indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria; tale indennità non può essere inferiore all'assegno percepito come LSU. A detti lavoratori vengono riconosciuti i seguenti benefici per la copertura dell'onere relativo alla contribuzione volontaria a carico:

- un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l'Occupazione, pari al 50 % dell'onere relativo al perseguimento volontario della contribuzione, ai sensi dell'art.2 comma 1 del Decreto Interministeriale del 21 maggio 1998);
- Per il rimanente 50% a suo carico il lavoratore beneficerà di un ulteriore contributo a carico del Fondo per l'Occupazione per la copertura dei contributi limitatamente al periodo mancante e fino ad un massimo di 9.296, 22 euro (pari a 18 milioni di lire).



L'art. 50, comma 3 dispone inoltre che la Cassa Depositi e Prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per la realizzazione di progetti che facilitino la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003, è stato pubblicato il decreto interministeriale che determina la percentuale del tasso di interesse a carico del Fondo per l'Occupazione e le modalità di rimborso dei mutui medesimi.

L'art. 50, comma 4 prevede inoltre la corresponsione anticipata dell'assegno ASU che sarebbe spettato al lavoratore o alla lavoratrice LSU fino a tutto il 31 dicembre 2003 - detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda - con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili, ai lavoratori socialmente utili che gravano sul Fondo per l'occupazione alla data di entrata in vigore della legge 289/2002, e che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente, che stipolino contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si associno in cooperativa.

Il comma 5 dell'art. 50 proroga a tutto il 2003 quanto disposto dall'art. 2 bis, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 che dispone che le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.

La Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli incentivi all'Occupazione nel corso del I semestre 2003 ha emanato diverse circolari per rispondere ad esigenze provenienti dagli enti utilizzatori, dalle regioni e dai lavoratori socialmente utili.

Il 14 gennaio 2003 è stata emanata la circolare 105 che ha fornito chiarimenti in merito all'incentivo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 81/2000 prevede infatti che il contributo erogato ai datori di lavoro privati ed altri soggetti in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili venga riconosciuto anche alle Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, affidano ai lavoratori socialmente utili incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. A tal proposito, la circolare specifica le condizioni per l'erogazione dell'incentivo, quali l'avvenuta cancellazione del lavoratore dalle liste, e le modalità di affidamento e la durata degli incarichi di collaborazione, ovvero per attività che siano "uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti socialmente utili e per un periodo non superiore a 60 mesi". La circolare inoltre individua i principi e le modalità di corresponsione dell'incentivo. In particolare, il contributo viene concesso per contratti di collaborazione coordinata e continuativa superiori a 12 mesi, a fronte della copertura degli oneri contributivi, determinati sull'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per un periodo massimo di 5 anni e nel limite massimo di £. 18 Milioni; l'INPS conguaglia alla scadenza dell'obbligo contributivo le somme dovute fino al massimo dell'incentivo; in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, del rapporto da collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato, al datore di lavoro è riconosciuta una integrazione dell'incentivo, pari alla differenza tra il contributo totale e l'importo già erogato a conguaglio della copertura degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per il precedente contratto di collaborazione.

In data 14 marzo 2003 la Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione ha emanato una nota di indirizzo con chiarimenti rispetto all'applicazione dell'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 151/2001 in materia di sostegno alla maternità ed alla paternità. In particolare con la circolare si chiarisce che il diritto ad usufruire dei congedi di maternità o paternità si applica a tutta la platea dei lavoratori socialmente utili, mentre il diritto ad usufruire dei riposi giornalieri spetta esclusivamente ai lavoratori ed alle lavoratrici impegnati in

attività socialmente utili per un tempo superiore alle 20 settimanali, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. 468/97. In tal caso la lavoratrice o il lavoratore LSU hanno diritto al riposo senza riduzione dell'assegno. La nota inoltre precisa che l'ente utilizzatore non può rifiutarsi di concedere i riposi giornalieri ai lavoratori o alle lavoratrici impegnati per 20 ore settimanali che ne facciano richiesta, ma in questo caso ci sarà la sospensione dell'assegno, salvo che venga concordato il recupero delle ore non prestate.

Con diverse note successive, inoltre, la Direzione Generale, a fronte di richieste da parte di lavoratori socialmente utili di riconoscimento del pagamento della tredicesima mensilità per gli anni di utilizzazione e percezione del sussidio LSU, ha sottolineato che il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che disciplina la materia dei lavori socialmente utili, specifica all'art. 8, comma 1 che la prestazione di lavoro resa nell'ambito di attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; tale prestazione, inoltre, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. La prestazione di lavoro socialmente utile, dunque, viene resa a fronte della percezione di un sussidio economico di natura assistenziale erogato ai sensi e per l'effetto dell'art. 38 della Costituzione, che prevede che *"i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di...disoccupazione involontaria"*. Pertanto risulta evidente che il sussidio erogato non è configurabile come trattamento retributivo nell'ambito del quale possa inquadarsi l'applicazione della tredicesima mensilità.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 50, della legge 289/2002, la Direzione Generale ha emanato, le seguenti note di chiarimento:

- nota all'INPS n.156 del 20 gennaio 2004, con la quale si forniscono all'INPS indicazioni sull'applicazione dell'art. 50, commi 1 e 2, ai fini della diramazione della circolare attuativa INPS in tema di prepensionamento. La nota definisce modalità e termini di presentazione della domanda; ribadisce l'obbligatorietà dell'utilizzo dello strumento del prepensionamento, pena la cancellazione dal bacino dei lavori socialmente utili e conseguente impossibilità di continuare a percepire l'assegno ASU; ribadisce il contributo, a valere sul Fondo per l'Occupazione, concesso al lavoratore in prepensionamento per la copertura della quota di contribuzione volontaria a carico del lavoratore medesimo.
- circolare 659 del 21 marzo 2003, con la quale si forniscono chiarimenti in merito all'applicazione del comma 4 dell'art. 50. In particolare si sottolinea che la corresponsione anticipata dell'assegno per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma, dovrà essere calcolata dalla data della richiesta (con esclusione quindi dei mesi per i quali il lavoratore ha percepito l'assegno) fino al 31 dicembre 2003, indipendentemente dalla data di scadenza del progetto nel quale il lavoratore è utilizzato. La richiesta dovrà inoltre contenere una dichiarazione di responsabilità del lavoratore, con la quale l'interessato deve fornire indicazioni sull'attività che intende intraprendere. La circolare inoltre, ribadisce la cumulabilità dell'incentivo previsto dal comma 4 con l'incentivo di cui all'art.3, comma 5 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 (18 milioni di vecchie lire ai lavoratori socialmente utili che avviano iniziative di autoimpiego o microimprenditorialità), e specifica che i lavoratori destinatari di tali incentivi sono i lavoratori inseriti negli elenchi delle attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione. Ai fini della presentazione della domanda e per semplificare le procedure, la circolare dispone modifiche alla circolare 138 del 31 dicembre 1998.

I.N.P.S. - D.C.S.I.T.
RILEVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN PAGAMENTO ALLA DATA DEL 30/06/2003

SEDE	PROGETTI: REGIONALI	INTERREGIONALI	TOTALE
ALESSANDRIA	0	0	0
ASTI	0	0	0
CUNEO	0	0	0
NOVARA	0	0	0
TORINO	0	0	0
VERCELLI	0	0	0
PIEMONTE	0	0	0
AOSTA	0	0	0
VAL D'AOSTA	0	0	0
BERGAMO	0	0	0
BRESCIA	0	0	0
COMO	0	0	0
CREMONA	0	0	0
MANTOVA	0	0	0
MILANO	0	0	0
PAVIA	0	0	0
SONDRIO	0	0	0
VARESE	0	0	0
LOMBARDIA	0	0	0
GENOVA	0	0	0
IMPERIA	0	0	0
LA SPEZIA	0	0	0
SAVONA	0	0	0
LIGURIA	0	0	0
BOLZANO	0	0	0
TRENTO	0	0	0
TRENTINO - A.A.	0	0	0
BELLUNO	0	0	0
PADOVA	0	0	0
ROVIGO	0	0	0
TREVISO	0	0	0
VENEZIA	0	0	0
VERONA	0	0	0
VICENZA	0	0	0
VENETO	0	0	0
GORIZIA	0	0	0
PORDENONE	0	0	0
TRIESTE	0	0	0
UDINE	0	0	0
FRIULI V.GIULIA	0	0	0
BOLOGNA	0	0	0
FERRARA	0	0	0
FORLI'	0	0	0
MODENA	0	0	0
PARMA	0	0	0

I.N.P.S. - D.C.S.I.T.
RILEVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN PAGAMENTO ALLA DATA DEL 30/06/2003

PIACENZA	0	0	0
RAVENNA	0	0	0
REGGIO EMILIA	0	0	0
EMILIA ROMAGNA	0	0	0
AREZZO	0	0	0
FIRENZE	0	0	0
GROSSETO	0	0	0
LIVORNO	0	0	0
LUCCA	0	0	0
MASSA CARRARA	0	0	0
PISA	0	0	0
PISTOIA	0	0	0
SIENA	0	0	0
TOSCANA	0	0	0
ANCONA	0	0	0
ASCOLI PICENO	0	0	0
MACERATA	0	0	0
PESARO	0	0	0
MARCHE	0	0	0
PERUGIA	0	0	0
TERNI	0	0	0
UMBRIA	0	0	0
FROSINONE	0	0	0
LATINA	0	0	0
RIETI	0	0	0
ROMA	0	0	0
VITERBO	0	0	0
LAZIO	0	0	0
CHIETI	0	0	0
L'AQUILA	0	0	0
PESCARA	0	0	0
TERAMO	0	0	0
ABRUZZO	0	0	0
CAMPOBASSO	0	0	0
ISERNIA	0	0	0
MOLISE	0	0	0
AVELLINO	0	0	0
BENEVENTO	0	0	0
CASERTA	0	0	0
NAPOLI	11	6	17
SALERNO	2	0	2
CAMPANIA	13	6	19
MATERA	0	0	0
POTENZA	0	0	0
BASILICATA	0	0	0

I.N.P.S. - D.C.S.I.T.
RILEVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN PAGAMENTO ALLA DATA DEL 30/06/2003

BARI	0	0	0
BRINDISI	0	0	0
FOGGIA	0	0	0
LECCE	0	0	0
TARANTO	0	0	0
PUGLIA	0	0	0
CATANZARO	0	0	0
COSENZA	0	0	0
REGGIO CALABRIA	0	0	0
CALABRIA	0	0	0
AGRIGENTO	0	0	0
CALTANISSETTA	0	0	0
CATANIA	0	8	8
ENNA	0	0	0
MESSINA	0	0	0
PALERMO	0	6	6
RAGUSA	0	0	0
SIRACUSA	0	0	0
TRAPANI	0	0	0
SICILIA	0	14	14
CAGLIARI	0	0	0
NUORO	0	0	0
ORISTANO	0	0	0
SASSARI	0	0	0
SARDEGNA	0	0	0
TOTALE NAZIONALE	13	20	33

LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI FRUENTI IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE

Le tavole allegate contengono indicazioni statistiche sui lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che beneficiano del sussidio di disoccupazione alla **data del 30 giugno 2003**, distintamente per regione di appartenenza, qualifica, sesso, classi di età e classi di anzianità contributiva.

Nella **tavola n.1** i dati sui lavoratori sono analizzati secondo la Regione di appartenenza, la qualifica ed il sesso. Il numero complessivo dei lavoratori beneficiari del sussidio di disoccupazione al 30 giugno 2003 risulta pari a 55.637 unità, di cui 27.036 maschi e 28.601 femmine. Si conferma la maggiore concentrazione di lavoratori in lsu nelle regioni della Sicilia e della Campania, in cui risultano rispettivamente 28.975 e 11.237 lavoratori pari al 72,3% del totale dei lavoratori.

Nella **tavola n.2** vengono riportate indicazioni sul numero dei lavoratori che risultano **assicurati attivi**, ovvero lavoratori per i quali risulta una posizione contributiva accesa presso l'INPS. Per tali soggetti vengono forniti dati secondo la qualifica, il sesso e classi quinquennali di età ed anzianità contributiva. Essi sono pari a 53.317 unità, di cui 25.970 maschi e 27.347 femmine; il 81,1% dei lavoratori, pari a 43.251 unità, ha una età compresa tra i 30 e 50 anni, mentre i lavoratori che hanno una anzianità contributiva superiore a 30 anni sono 2.264, il 4,2 % del totale dei lavoratori.



Nella **tavola n.3** sono riportate indicazioni sul numero dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, per i quali non risulta una posizione contributiva accesa presso l'INPS (**lavoratori disoccupati**). Per tali soggetti vengono forniti dati secondo la qualifica, il sesso e classi quinquennali di età. Essi sono pari a 2.320 unità, di cui 1.066 uomini, pari al 45,9% del totale e 1.254 donne; mentre il 27,1% dei lavoratori, pari a 630 unità, ha un'età inferiore ai 35 anni.

Nella **tavola n.4** il numero dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili alla data del 30 giugno 2003 viene confrontato con l'analogo al 31 dicembre 2002, ne risulta una diminuzione del 16,5%, passando da 66.613 a 55.637 unità, analogo andamento si registra in tutte le regioni con esclusione del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia per le quali non si riscontra la presenza di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, mentre in Emilia Romagna la situazione risulta invariata rispetto al semestre precedente.

Roma, 15 marzo 2004

Le tabelle allegate sono state predisposte dal Coordinamento Generale Statistico-Attuariale dell'INPS sulla base dei dati forniti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.

Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili - Dati al 30 giugno 2003



LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI CHE FRUISCONO DI SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE

Numero dei lavoratori per regione al 30.06.2003

Regione	MASCHI				FEMMINE				TOTALE			
	Operai	Impiegati	Quadri	Totale	Operai	Impiegati	Quadri	Totale	Operai	Impiegati	Quadri	Totale
PIEMONTE	55	6	0	61	238	40	0	278	293	46	0	339
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
LIGURIA	24	6	0	30	66	28	0	94	90	34	0	124
TRENTINO A.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRIULI V.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMILIA ROMAGNA	2	0	0	2	1	1	0	2	3	1	0	4
TOSCANA	35	2	0	37	71	40	0	111	106	42	0	148
UMBRIA	40	10	0	50	103	16	0	119	143	26	0	169
MARCHE	17	4	0	21	48	4	0	52	65	8	0	73
LAZIO	1.363	80	0	1.443	2.436	165	1	2.602	3.799	245	1	4.045
ABRUZZO	89	2	0	91	204	10	0	214	293	12	0	305
MOLISE	133	11	0	144	158	13	0	171	291	24	0	315
CAMPANIA	7.397	386	0	7.783	3.118	336	0	3.454	10.515	722	0	11.237
PUGLIA	1.916	123	14	2.053	760	100	0	860	2.676	223	14	2.913
BASILICATA	192	12	0	204	181	27	0	208	373	39	0	412
CALABRIA	3.409	270	0	3.679	1.246	236	1	1.483	4.655	506	1	5.162
SICILIA	5.258	4.980	60	10.298	7.863	10.702	112	18.677	13.121	15.682	172	28.975
SARDEGNA	1.055	17	68	1.140	247	25	3	275	1.302	42	71	1.415
<i>ITALIA</i>	20.985	5.909	142	27.036	16.740	11.743	118	28.601	37.725	17.652	260	55.637

Tav.2

**LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI CHE FRUISCONO DI
SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE**

Numero assicurati attivi per età e anzianità al 30.06.2003

OPERAI

Età (anni)	Anzianità contributiva (anni)								Totale
	Meno di 5	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35 ed oltre	
MASCHI									
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	6	11	0	0	0	0	0	0	17
25-29	313	358	25	3	0	0	0	0	699
30-34	233	1.649	329	105	0	0	0	0	2.316
35-39	60	1.925	656	1.077	282	9	0	0	4.009
40-44	21	1.131	630	1.359	1.050	243	14	0	4.448
45-49	6	472	433	732	1.149	882	324	12	4.010
50-54	3	184	204	356	634	927	459	57	2.824
55-59	2	78	93	187	337	525	375	106	1.703
60 ed oltre	0	31	31	33	31	20	20	6	172
Totale	644	5.839	2.401	3.852	3.483	2.606	1.192	181	20.198
FEMMINE									
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	22	7	0	0	0	0	0	0	29
25-29	737	360	19	0	0	0	0	0	1.116
30-34	847	2.185	185	63	2	0	0	0	3.282
35-39	430	3.432	370	279	135	4	0	0	4.650
40-44	165	1.756	393	354	360	187	13	0	3.228
45-49	86	636	214	267	278	472	482	11	2.446
50-54	22	176	108	107	168	270	224	25	1.100
55-59	7	59	35	13	11	12	11	4	152
60 ed oltre	5	26	10	2	0	1	0	0	44
Totale	2.321	8.637	1.334	1.085	954	946	730	40	16.047
TOTALE									
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	28	18	0	0	0	0	0	0	46
25-29	1.050	718	44	3	0	0	0	0	1.815
30-34	1.080	3.834	514	168	2	0	0	0	5.598
35-39	490	5.357	1.026	1.356	417	13	0	0	8.659
40-44	186	2.887	1.023	1.713	1.410	430	27	0	7.676
45-49	92	1.108	647	999	1.427	1.354	806	23	6.456
50-54	25	360	312	463	802	1.197	683	82	3.924
55-59	9	137	128	200	348	537	386	110	1.855
60 ed oltre	5	57	41	35	31	21	20	6	216
Totale	2.965	14.476	3.735	4.937	4.437	3.552	1.922	221	36.245